

Lecco, 18 novembre 2020

Alla Spettabile Clientela

"IL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI 4.0: ADEMPIMENTI CON VISTA 2021"

Sono stati forniti i primi chiarimenti sul **credito d'imposta per gli investimenti 4.0** in favore delle imprese.

Il rafforzamento dell'incentivo è previsto nella prossima **legge di Stabilità 2021** nell'ambito della quale si fa strada l'ipotesi sempre più concreta della **proroga del credito d'imposta fino al 2022, con coda al primo semestre 2023** (in caso di acconto di almeno il 20% versato al fornitore entro il 31 dicembre 2022). Tra le principali possibili novità, oltre alla sopra citata proroga:

- **l'innalzamento dei massimali di spesa** rispetto a quelli vigenti per il 2020;
- **l'eventuale aumento delle aliquote di beneficio per il 2020;**
- **la possibilità di utilizzo del contributo in un minor periodo** (per i beni materiali, in tre annualità anziché le attuali cinque).

Si riporta di seguito la tabella con i **possibili aggiornamenti attesi**:

| Spesa annua | 2020 | 2021 | 2022 | Gen2023 | Giu2023 |
|---------------|------|------|------|---------|---------|
| 0 – 2,5 mln € | 40% | 50% | 40% | 40% | 40% |
| 2,5 – 4 mln € | 20% | 50% | 20% | 20% | 20% |
| 4 – 10 mln € | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% |
| 10 – 20 mln € | - | 10% | - | - | - |

Si ricorda che **la fattura relativa i beni agevolabili sprovvista del riferimento normativo all'agevolazione non sia considerata documentazione idonea**. In sede di eventuale controllo questo **può causare la revoca della corrispondente quota di beneficio**.

Tuttavia, è stato precisato che, **se in fattura già emessa manca il riferimento normativo all'agevolazione**, le imprese **possono regolarizzare tale mancanza** entro la data di eventuale controllo, come già indicato in precedente informativa.



Inoltre:

- per i beni di **importo superiore a 300.000 €**, è richiesta una **perizia tecnica semplice** rilasciata da un ingegnere o da un perito, da cui risultino le caratteristiche tecniche dei beni e l'avvenuta interconnessione;
- per i soli beni di **costo pari o inferiore a 300.000 €**, in alternativa ad uno dei due documenti (perizia o attestato), l'azienda può scegliere di ricorrere ad una **dichiarazione del legale rappresentante** da cui risultino le caratteristiche tecniche dei beni e l'avvenuta interconnessione.

È opportuno che la perizia o l'attestato di conformità (o l'autodichiarazione dell'impresa) siano supportati da **un'analisi tecnica** che contempli:

- la **descrizione del bene e delle sue funzioni** nell'ambito del processo aziendale;
- l'allocazione dello stesso tra le **categorie dei beni agevolabili**;
- l'indicazione del **costo del bene e dei suoi componenti e accessori** (così come risultante dalle fatture o dai documenti di leasing);
- la verifica nel dettaglio dei **requisiti di interconnessione**.

Infine, due adempimenti di carattere formale sono rappresentati:

- **dall'indicazione del contributo in dichiarazione dei redditi**
- dall'invio di **apposita comunicazione** al Ministero dello Sviluppo economico **da effettuarsi nel 2021**, secondo modalità che saranno dallo stesso definite. Il mancato assolvimento non comporterà comunque la decadenza dal beneficio, come chiarito dallo stesso ministero sul proprio portale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

per **Laboratorio Fiscale & Tributario –
Studio Commercialisti Associati**

(Dottor Diego Bolis)

(Dottoressa Raffaella Paveri)

(Dottor Francesco Puccio)